



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento in materia di
SICUREZZA SUL LAVORO**

GRUPPO  24 ORE

Giugno 2019

Sommario

Chiusa in redazione il 3 giugno 2019

NEWS E APPROFONDIMENTI

Sicurezza e comunicazioni

SICUREZZA SUL LAVORO, AL DEBUTTO IL NUOVO SISTEMA «CIVA» DELL'INAIL PER LA DENUNCIA DI IMPIANTI E ATTREZZATURE

Importanti novità in arrivo per quanto riguarda gli adempimenti gestionali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; l'Inail, infatti, con la circolare 13 maggio 2019, n. 12, ha diramato le prime istruzioni operative sui nuovi Servizi online di certificazione e verifica (Civa), che dà attuazione al Dpcm 22 luglio 2011 tra le imprese e le amministrazioni pubbliche esclusivamente in via telematica.

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 17 maggio 2019)

4

Sicurezza e controlli

SUI CONTROLLI A DISTANZA NIENTE SILENZIO ASSENSO

Alle richieste di autorizzazione rivolte all'Ispettorato del lavoro per l'installazione degli impianti audiovisivi (e degli altri strumenti che consentono il controllo a distanza dell'attività lavorativa) non si applica l'istituto del silenzio assenso.

(Aldo Bottini, *Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Norme & Tributi", 9 maggio 2019)

11

Sicurezza e giurisprudenza - 1

AZIENDA INCOLPEVOLE PER LA CADUTA SUL PAVIMENTO BAGNATO

Un lavoratore che cade sul pavimento bagnato, dopo aver ignorato un segnale di pericolo, non può addebitare al datore di lavoro la responsabilità dell'infortunio subito: l'azienda risponde, infatti, per i danni al personale solo quando viola, in concreto, una regola fissata da norme specifiche o, comunque, suggerita dalla tecnica.

(Giampiero Falasca, *Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 24 maggio 2019)

13

Sicurezza e giurisprudenza - 2

INFORTUNIO SUL LAVORO, PRASSI AZIENDALE NON IMPUTABILE AL DATORE INCONSAPEVOLE

La prassi aziendale di rimuovere presidi di sicurezza non è imputabile al datore di lavoro che ne sia inconsapevole. A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione, con sentenza 15 maggio 2019, numero 20833, intervenendo su una fattispecie che è indispensabile sintetizzare per meglio comprendere le argomentazioni dei supremi giudici.

(Angelina Turco, *Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 21 maggio 2019)

15

Sicurezza e giurisprudenza - 3

LA RESPONSABILITÀ "AUTOMATICA" DEL DATORE DI LAVORO

L'incessante processo produttivo di norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ha apportato profonde modifiche al contenuto specifico dell'obbligazione di sicurezza che, com'è noto, grava sul datore di lavoro secondo quanto stabilisce l'art. 2087 c.c.

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Cantieri24", 16 maggio 2019)

17

Sicurezza e giurisprudenza - 4

NIENTE PIANO DEL RISCHIO? ANCHE IL DIRETTORE DI CANTIERE È RESPONSABILE (CON IMPRESA E SUBAPPALTATORE)

Un operaio muore perché - come sarà accertato in seguito - è stato colpito da una benna nel corso di uno scavo di una trincea. La dinamica dell'infortunio mortale viene chiarita solo in un secondo tempo, in quanto l'iniziale versione dei fatti era che l'operaio era caduto nella trincea ed era successivamente stato travolto e seppellito dallo smottamento del terreno.

(Massimo Frontera, *Il Sole 24 ORE* - Estratto da "Quotidiano di Edilizia e Territorio", 14 maggio 2019)

22

Sicurezza e giurisprudenza -5

L'UTILIZZO DEL MULETTO DA PARTE DEL TERZO NON AUTORIZZATO

Un dato significativo che, invero, emerge ormai costantemente dalle statistiche diffuse dall'INAIL nell'ultimo decennio è che una parte molto significativa degli infortuni sul lavoro si registrano nell'ambito degli appalti, ossia quanto in uno stesso "teatro lavorativo" si trovano ad operare lavoratori di diversi datori di lavoro.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Cantieri24", 2 maggio 2019)

24

Sicurezza e antincendio – 1

NUOVO STANDARD ANTINCENDIO PER PROGETTARE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Dal 21 ottobre l'applicazione del Codice della prevenzione incendi diventa obbligatoria per progettazione, realizzazione ed esercizio di attività (47 per la precisione) sottoposte ai controlli dei Vigili del fuoco, come laboratori di saldatura, stabilimenti dove si lavorano sostanze instabili, zuccherifici e pastifici, depositi di carta. E, ancora, impianti per la produzione di fibre tessili, fabbriche di arredi e capannoni che contengono materie plastiche.

(Mario Abate, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano di Edilizia e Territorio", 29 maggio 2019)

29

Sicurezza e antincendio – 2

ACCANTO AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI RESTA ANCHE LA STRADA DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE

Il Dm 3 agosto 2015 (che contiene il nuovo «Codice della prevenzione incendi») si applica, con qualche eccezione, a quasi tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del fuoco, riportate dall'allegato I al Dpr 151/2011 e ha lo scopo di cristallizzare in un oggettivo metodo progettuale i principi generali della materia previsti dall'articolo 15 del Dlgs 139/2006, allineando il panorama normativo italiano ai principi internazionalmente riconosciuti.

(Mario Abate, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano di Edilizia e Territorio", 29 maggio 2019)

31

Sicurezza negli appalti

SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI LAVORO, IL FOCUS SULLA SENTENZA CHE RENDE OBBLIGATORIA L'OFFERTA PIÙ VANTAGGIOSA

Gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera vanno sempre aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche quando abbiano caratteristiche standardizzate. È questo il principio di diritto sancito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 21 maggio 2019 che ha così risolto un contrasto giurisprudenziale sorto in relazione a un'apparente contraddizione esistente tra due disposizioni entrambe contenute all'articolo 95 del D.lgs. 50/2016.

(Roberto Mangani, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano di Edilizia e Territorio", 29 maggio 2019)

33

EVENTI DELLA FONDAZIONE

37

RASSEGNA DI NORMATIVA

38



News e approfondimenti

Sicurezza e
comunicazioni

4

Sicurezza sul lavoro, al debutto il nuovo sistema «Civa» dell'Inail per la denuncia di impianti e attrezzature

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 17 maggio 2019)

Importanti novità in arrivo per quanto riguarda gli adempimenti gestionali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro; l'Inail, infatti, con la circolare 13 maggio 2019, n. 12, ha diramato le prime istruzioni operative sui nuovi Servizi online di certificazione e verifica (Civa), che dà attuazione al Dpcm 22 luglio 2011 in materia di presentazione d'istanze, dichiarazioni, dati e scambio d'informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche esclusivamente in via telematica.

L'Istituto assicuratore ha, così, lanciato il nuovo applicativo che interessa un gran numero d'impianti e di attrezzature di lavoro tra cui, in particolare, si segnalano gli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, per i quali, secondo quanto stabilisce l'articolo 2, comma 2, del Dpr n.462/2001, la messa in servizio deve essere denunciata dal datore di lavoro all'Unità Operativa Territoriale Inail (Uot) competente entro 30 giorni, inviando la dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'installatore.

Campo applicativo

Più precisamente, sono tenuti a utilizzare il nuovo applicativo Civa gli utenti per:

- a) la denuncia di impianti di messa a terra;
- b) la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- c) la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;
- d) il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- e) le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate Ce;

- f) la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- g) la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- h) l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- i) le prime verifiche periodiche

Si tratta, quindi, di un campo applicativo particolarmente vasto; nella circolare, inoltre, viene precisato che gli ulteriori servizi di certificazione e verifica delle attrezzature appartenenti al gruppo Gvr (Gas, Vapore, Riscaldamento) - come, per esempio, la messa in servizio cumulative di attrezzature a pressione, riparazione, taratura valvola - saranno sviluppati in immediato prosieguo e della loro implementazione verrà data notizia con successiva circolare esplicativa.

Fino al completamento dei servizi online, le prestazioni relative a questi servizi dovranno essere richieste utilizzando la modulistica presente sul portale dell'Inail con invio tramite posta elettronica certificata (Pec).

Di rilevare, poi che tramite Civa gli utenti potranno anche comunicare all'Istituto l'acquisizione dell'attrezzatura ovvero la sua cessione o dismissione, attraverso il servizio di voltura per acquisizione/cessione dell'impianto/apparecchio.

Accesso all'applicativo

Nella circolare n.12/2019, inoltre, l'Inail ha fornito anche istruzioni per l'accesso al nuovo applicativo; in particolare ha precisato che i datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi, delle pubbliche amministrazioni titolari di Pat, del settore navigazione titolari di Pan, già profilati per l'utilizzo dei servizi online (con i profili di legale rappresentante, delegato, intermediario, comandante del settore navigazione), continueranno a utilizzare le credenziali in loro possesso.

È stato creato, invece, un nuovo profilo, "consulente per le attrezzature e impianti", per consentire ai consulenti tecnici di accedere e operare nell'espletamento degli incarichi loro affidati; invece, per le Pubbliche amministrazioni non titolari di Pat è previsto l'accesso a Civa con il profilo di datore di lavoro di struttura Pa in Gestione Conto Stato.

Ulteriori indicazioni sono state fornite per alcuni casi particolari

Finalità ed entrata in vigore

Attraverso tale applicativo, quindi, l'obiettivo è quello di offrire agli utenti da un lato servizi più celeri e, dall'altro, costruire una banca dati che consenta il controllo di ciascuna posizione

aziendale.

Per quanto riguarda, infine, l'entrata in vigore nella circolare è precisato che l'applicativo Civa sarà a disposizione dell'utenza a decorrere dal 27 maggio 2019.

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Circolare del 13-05-2019, n. 12 - Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA.

Quadro normativo

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni: "Codice dell'amministrazione digitale".

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2001: "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni.

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462: "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".

- Decreto ministeriale 11 aprile 2011: "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".

- Decreto ministeriale 29 febbraio 1988: "Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³".

- Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93: "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" e successive modificazioni.

- Decreto ministeriale 23 settembre 2004: "Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³".

- Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329: "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".

- Decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628: "Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

- Decreto ministeriale 1° dicembre 1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

Premessa

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 in materia di presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche esclusivamente in via telematica, l'Inail ha implementato la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica resi dall'Istituto alle diverse tipologie di utenti.

L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 prevede che i datori di lavoro comunichino, entro 30 giorni, all'Unità operativa territoriale Inail (Uot) competente la messa in servizio degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e in vino, altresì, la dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dall'installatore.

Per quanto concerne le attrezzature di lavoro ricomprese nell'allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, tra queste, le attrezzature di sollevamento, i datori di lavoro devono comunicarne la messa in servizio alla Uot Inail competente -che provvede all'assegnazione di una matricola- nonché richiedere la prima delle verifiche periodiche secondo le scadenze indicate nel richiamato allegato.

Con riguardo alle attrezzature a pressione e agli "insiemi" di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, il datore di lavoro o l'utilizzatore ha l'obbligo di effettuare la dichiarazione di messa in servizio alla Uot Inail di riferimento. Ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329 alcune apparecchiature sono soggette anche alla verifica di messa in servizio.

Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche sono definite dal decreto ministeriale 11 aprile 2011, le cui disposizioni si applicano ai seguenti gruppi di attrezzature:

Gruppo SC Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga;

Gruppo SP Sollevamento persone;

Gruppo GVR Gas, Vapore, Riscaldamento.

Il Titolo II del decreto ministeriale 1° dicembre 1975 stabilisce i requisiti di sicurezza che i generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione, con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, devono soddisfare per la prevenzione degli infortuni.

In particolare l'articolo 18 del citato decreto ministeriale prevede i casi in cui deve essere presentata una denuncia all'Inail per i generatori soggetti alle disposizioni del decreto.

L'articolo 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 stabilisce che l'Inail provveda al riconoscimento d'idoneità dei ponti sollevatori per veicoli destinati alle officine che effettuano la revisione dei veicoli. Tale attività prevede la verifica della rispondenza del ponte sollevatore destinato a officine autorizzate per la revisione alle disposizioni di cui al paragrafo h) dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 23 ottobre 1996, n. 628.

Rilascio dell'applicativo CIVA

Con la presente circolare si comunica che a decorrere dal 27 maggio 2019, l'Inail mette a disposizione dell'utenza l'applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata dei sottoriportati servizi di certificazione e verifica:

- la denuncia di impianti di messa a terra;
- la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- la messa in servizio e l'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;

- il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;
- le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;
- la messa in servizio e l'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;
- la messa in servizio e l'immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;
- l'approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;
- le prime verifiche periodiche.

Ne consegue, pertanto, che dalla suindicata data i servizi di certificazione e verifica sopra richiamati dovranno essere richiesti esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA.

Gli ulteriori servizi di certificazione e verifica appartenenti al gruppo GVR- per esempio messa in servizio cumulative di attrezzature a pressione, riparazione, taratura valvola- saranno sviluppati in immediato prosieguo e della loro implementazione verrà data notizia con successiva circolare esplicativa. Fino al completamento dei servizi online, le prestazioni relative a questi servizi dovranno essere richieste utilizzando la modulistica presente sul portale con invio tramite posta elettronica certificata (Pec). Potranno essere accettati con altra modalità (posta ordinaria o consegna a mano presso le Strutture dell'Istituto) solo allegati che per la loro particolarità (es. elaborati complessi o elaborati relativi a vecchi impianti) presentino difficoltà a essere digitalizzati; ovviamente l'invio con altra modalità degli allegati e la loro descrizione deve essere contenuta nella comunicazione effettuata via Pec.

Considerato che il nuovo applicativo CIVA consente un'interlocuzione più agevole con l'utenza per la gestione delle diverse fasi delle procedure richieste (per esempio, emissione della matricola, richiesta di documentazione integrativa, assegnazione del tecnico, ecc.), si ritiene opportuno invitare l'utenza a voler verificare la correttezza dell'indirizzo Pec dedicato, e a curarne il costante aggiornamento, in quanto indispensabile per le comunicazioni che l'applicativo invia e riceve al/dal richiedente.

Con questo rilascio si realizza, inoltre, il collegamento dei processi di lavoro concernenti le attività amministrative di certificazione e verifica con le altre procedure Inail, ivi incluso il servizio "pagoPA@Inail", tramite il quale l'utenza Inail può effettuare i propri pagamenti verso l'Istituto. Il pagamento attraverso il sistema "pagoPA" consente l'abbinamento immediato, analitico e automatico del versamento effettuato al servizio reso.

Con la messa in esercizio di CIVA, pertanto, il pagamento delle prestazioni di certificazione e verifica va effettuato attraverso i diversi canali messi a disposizione da "pagoPA" (es. carta di credito, home banking, PayPal, etc); per il dettaglio è possibile consultare la pagina dell'Inail dedicata al servizio <https://pagopa.inail.it/PagamentiPa/Index.do> ovvero il sito dell'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa.

Per coloro che, in questa fase di passaggio alle nuove modalità di richiesta del servizio, avessero già effettuato il pagamento con i canali tradizionali (bonifico bancario, bollettino di conto corrente) è possibile inviare una comunicazione -tramite l'apposita funzione presente sull'applicativo- per richiedere di attestare il pagamento effettuato.

Nel sistema CIVA, inoltre, è rinvenibile, per ciascun utente, la lista degli impianti e degli apparecchi a esso associati -con indicazione della relativa matricola- presenti negli archivi dell'Istituto.

È tuttavia possibile che per carenza di dati nella fase di migrazione non sia stato possibile effettuare l'abbinamento tra utente e impianto/apparecchio posseduto.

È stata, pertanto, sviluppata una funzione che consente all'utente di richiedere la visualizzazione degli impianti/apparecchi gestiti attraverso l'indicazione della matricola, non presente in prima battuta nella lista delle apparecchiature, consentendone così l'associazione.

È possibile anche per gli utenti comunicare all'Istituto l'acquisizione dell'attrezzatura ovvero la sua cessione o dismissione, attraverso il servizio di voltura per acquisizione/cessione dell'impianto/apparecchio.

Le richieste presentate prima dell'entrata in esercizio dell'applicativo CIVA e ancora in corso di trattazione sono inserite nel nuovo sistema.

Qualora l'utente non dovesse trovare una richiesta presentata potrà utilizzare la funzione di "richiesta di visualizzazione delle pratiche presentate" indicando la matricola dell'impianto/apparecchio oggetto della prestazione, consentendone così l'associazione, ovvero potrà contattare direttamente la Uot Inail alla quale era stata presentata la richiesta.

Istruzioni per la profilazione

Per usufruire dei servizi telematici di certificazione e verifica messi a disposizione dall'Istituto è necessario accedere al portale Inail www.inail.it.

I datori di lavoro della gestione industria, artigianato, servizi, delle pubbliche amministrazioni titolari di Pat, del settore navigazione titolari di pan, già profilati per l'utilizzo dei servizi online (con i profili di legale rappresentante, delegato, intermediario, comandante del settore navigazione), continueranno a utilizzare le credenziali in loro possesso.

È stato creato un nuovo profilo, "consulente per le attrezzature e impianti", per consentire ai consulenti tecnici di accedere e operare nell'espletamento degli incarichi loro affidati.

Per le Pubbliche amministrazioni non titolari di Pat è previsto l'accesso a CIVA con il profilo di Datore di lavoro di struttura P.A. in Gestione Conto Stato.

Non utilizza questa modalità il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale è in corso lo sviluppo di sistemi di identità federata. Fino al rilascio di tali sistemi le richieste dei servizi in questione potranno essere effettuate dal personale scolastico a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o da un consulente tecnico tramite il canale telematico CIVA. In tale ultimo caso, il consulente per le attrezzature e impianti dovrà accedere ai servizi online di Inail e indicare il plesso scolastico per il quale intende operare.

Per gli utenti non soggetti a assicurazione Inail (i datori di lavoro agricolo, i datori di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, gli amministratori di condominio, gli installatori e progettisti di impianti di riscaldamento, eventuali soggetti delegati) l'accesso a CIVA è consentito attraverso il profilo di "Utente con credenziali dispositive", e l'indicazione del codice fiscale/partita Iva del soggetto per il quale si intende operare nonché della qualifica rivestita (rappresentante legale, proprietario, amministratore di condominio, installatore e progettista di impianto di riscaldamento, delegato).

Il profilo di "Utente con credenziali dispositive" è acquisibile tramite il servizio "Richiedi credenziali dispositive" disponibile sul portale www.inail.it, oppure effettuando l'accesso con una delle modalità di seguito riportate:

- Spid
- Pin Inps
- Carta Nazionale dei Servizi (Cns)

In alternativa, può essere presentata richiesta alle Sedi territoriali dell'Inail previa compilazione dell'apposito modulo reperibile nel portale alla sezione "ATTI E DOCUMENTI" -> "Moduli e modelli", sottosezione "PRESTAZIONI", voce "Altri moduli".

Per ogni opportuna informazione si rinvia alle istruzioni riportate nella sezione "SUPPORTO" -> "Guide manuali operativi", sottosezione "Servizi online - Istruzioni per l'accesso".

Dopo aver cliccato su "ACCEDI AI SERVIZI ONLINE", il sistema chiede di effettuare il login.

Confermati i dati immessi, appare la "My Home" con l'elenco dei servizi online dell'Istituto ai quali l'utente è abilitato ad accedere, suddivisi per argomento, ivi inclusi quelli di "Certificazione e verifica" -> CIVA.

Assistenza agli utenti

Nelle aree "Supporto" e "Recapiti e contatti" del portale www.inail.it è a disposizione dell'utenza il servizio "Inail risponde" per l'assistenza e il supporto nell'utilizzo dei servizi online e per approfondimenti procedurali. Nell'area "Supporto" sono altresì disponibili per la consultazione le faq e il manuale.

Per informazioni su aspetti procedurali è inoltre possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 066001, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18,00, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

Sui controlli a distanza niente silenzio assenso

(Aldo Bottini, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 9 maggio 2019)

Alle richieste di autorizzazione rivolte all'Ispettorato del lavoro per l'installazione degli impianti audiovisivi (e degli altri strumenti che consentono il controllo a distanza dell'attività lavorativa) non si applica l'istituto del silenzio assenso.

11

Questa la risposta fornita ieri dal ministero del Lavoro (interpello 3/2019) a un quesito formulato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro. Si è chiesto se, in considerazione di quanto disposto dalla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, il silenzio dell'organo amministrativo adito con l'istanza (Ispettorato del lavoro) possa intendersi come un assenso tacito, in virtù del quale l'impresa possa procedere all'installazione degli impianti.

La risposta negativa si basa su alcune considerazioni che il ministero fa derivare da una ricostruzione della ratio e della lettera dell'articolo 4 legge 300/1970, così come modificato dal Dlgs 151/2015. Si ricorda anzitutto che l'autorizzazione è richiesta solo per quegli impianti e dispositivi che non possono essere considerati strumenti di lavoro o di registrazione degli accessi e delle presenze. Premesso poi che la disposizione è volta a contemperare le esigenze datoriali con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore (e che in prima battuta tale contemperamento è affidato a un accordo tra azienda e rappresentanze sindacali), e richiamati alcuni pregressi interventi del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Inl, si sottolinea la necessità che la decisione amministrativa sull'istanza si debba basare su una verifica dei presupposti legittimanti l'installazione di impianti di controllo, ovvero della effettiva sussistenza di esigenze organizzative e produttive, di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale.

Non solo. Va accertato che vi sia una «stretta connessione teleologica» tra la richiesta di installazione e l'esigenza manifestata. In sostanza, sembra dire il ministero, l'organo amministrativo è chiamato a effettuare valutazioni che possono presentare margini di discrezionalità, basate anche su accertamenti istruttori. Valutazioni che possono anche condurre, si ricorda nella nota, a stabilire prescrizioni di utilizzo (nonostante, a dire il vero, tale potere prescrittivo non sia più espressamente previsto dalla norma, mentre lo era in precedenza).

Tutto ciò porta il ministero a concludere per l'inapplicabilità del silenzio-assenso e l'inderogabile necessità di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (accordo sindacale) o amministrativo (provvedimento dell'Inl). Si conferma così l'orientamento particolarmente

rigoroso (e per certi aspetti restrittivo) adottato dal ministero (ma anche dall'Inl e dal Garante privacy) nell'interpretazione dell'articolo 4 dello statuto dei lavoratori dopo la riscrittura del 2015, che rivendica con forza il ruolo tuttora centrale dell'autorizzazione preventiva.

Azienda incolpevole per la caduta sul pavimento bagnato

(Giampiero Falasca, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 24 maggio 2019)

Un lavoratore che cade sul pavimento bagnato, dopo aver ignorato un segnale di pericolo, non può addebitare al datore di lavoro la responsabilità dell'incidento subito: l'azienda risponde, infatti, per i danni al personale solo quando viola, in concreto, una regola fissata da norme specifiche o, comunque, suggerita dalla tecnica.

13

Questo il principio affermato dalla sentenza 14066/2019 pubblicata ieri dalla Corte di cassazione, al termine di un contenzioso avviato da una dipendente che, ignorando il segnale di pericolo apposto dal datore di lavoro, ha camminato su un pavimento bagnato (dove erano in corso delle pulizie), è scivolata e ha riportato una frattura. Dopo essere stata risarcita dall'Inail ha chiamato in giudizio il datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno differenziale.

Nel corso del giudizio di appello, l'azienda è stata riconosciuta responsabile per non aver adottato tutte le misure organizzative adeguate a prevenire l'incidento; in particolare, secondo i giudici di merito, avrebbe dovuto organizzare i servizi di pulizia (svolti da un'impresa appaltatrice esterna) fuori dall'orario di lavoro e quindi non aveva compiuto ogni sforzo necessario per evitare interferenze con l'attività lavorativa ordinaria.

La Corte di cassazione ha rigettato questa interpretazione, partendo da un concetto troppo spesso dimenticato: l'articolo 2087 del codice civile, che regola la responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva. La Corte ribadisce anche un temperamento importante di tale principio: il datore di lavoro non può limitarsi ad applicare le regole d'esperienza e le tecniche esistenti, ma deve ingegnarsi per adottare tutte le cautele idonee a preservare l'integrità psicofisica del dipendente.

Sulla base di questi concetti, prosegue la Corte, il datore di lavoro è responsabile per un danno solo quando l'evento è dovuto a una sua colpa. Elemento che può consistere nella violazione di regole di comportamento fissate da norme specifiche o, comunque, nella mancata adozione di cautele suggerite dalla tecnica.

Nel caso della dipendente scivolata sul pavimento bagnato, la Cassazione non ha ritenuto sussistente alcuna colpa del datore di lavoro, escludendo che possa essere addebitata all'azienda la scelta di consentire lo svolgimento delle pulizie durante l'orario di lavoro in quanto lo stesso era ampiamente segnalato da appositi segnali, e l'addetto che stava svolgendo il servizio aveva

segnalato verbalmente il pericolo: di fronte alla libera scelta della dipendente di ignorare questi avvertimenti, il datore di lavoro risulta immune da qualsiasi responsabilità.

Infortunio sul lavoro, prassi aziendale non imputabile al datore inconsapevole

(Angelina Turco, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 21 maggio 2019)

La prassi aziendale di rimuovere presidi di sicurezza non è imputabile al datore di lavoro che ne sia inconsapevole. A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione, con sentenza 15 maggio 2019, numero 20833, intervenendo su una fattispecie che è indispensabile sintetizzare per meglio comprendere le argomentazioni dei supremi giudici.

Un dipendente, addetto alla lavorazione di tubicini in plastica mediante macchine spezzonatrici, ha infilato una mano nello scivolo della macchina stessa, in quel momento priva di dispositivo di protezione, spingendola fino al punto dove era posizionata una lama e ha subito l'amputazione della falange di un dito.

La Corte di appello ha ritenuto sussistente la violazione dell'articolo 71 del Dlgs 81/2008 che fa obbligo al datore di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all'utilizzazione di una macchina; il rischio derivante da un uso improprio delle macchine spezzonatrici sarebbe stato conosciuto o quanto meno conoscibile da parte del datore di lavoro, ma non sarebbe stato da lui adeguatamente fronteggiato; i lavoratori eseguivano in modo ricorrente e non episodico lavorazioni senza la protezione della quale la macchina era corredata, svolgendo la manovra di rimozione in modo da non farsi vedere dal personale dell'azienda preposto alla vigilanza.

Per la Corte di appello, il datore, pur mettendo a disposizione degli operatori un'apparecchiatura provvista di un dispositivo di sicurezza, sarebbe stato a conoscenza del fatto che tale dispositivo veniva in alcuni casi rimosso e, nonostante ciò, non avrebbe preteso che l'uso dell'apparecchiatura avvenisse in conformità alle norme d'impiego.

Stanti tali premesse, la Corte di cassazione spiega che dal percorso motivazionale seguito dalla Corte d'appello non si ricava in alcun modo la certezza che il datore fosse a conoscenza della prassi di rimozione della protezione. Nemmeno la presenza in azienda di un sistema di vigilanza finalizzato ad assicurare l'espletamento "in sicurezza" delle lavorazioni e il rapporto di dipendenza del personale di vigilanza dal datore di lavoro costituiscono di per sé prova né della conoscenza, né della conoscibilità, da parte di quest'ultimo, di prassi aziendali volte a eludere i dispositivi di

protezione presenti sui macchinari messi a disposizione dei dipendenti.

La Suprema corte continua affermando che il datore di lavoro è sì responsabile del mancato intervento finalizzato ad assicurare l'utilizzo in sicurezza di macchinari e apparecchiature provvisti di dispositivi di protezione e deve esigere che tali dispositivi non vengano rimossi; ma, nel caso di infortuni derivanti dalla rimozione delle protezioni a corredo dei macchinari, anche laddove tale rimozione si innesti in prassi aziendali diffuse o ricorrenti, «è necessaria l'acquisizione di elementi probatori certi ed oggettivi che attestino che egli fosse a conoscenza di tali prassi, o che le avesse colposamente ignorate».

Diversamente, concludono i supremi giudici, «si porrebbe in capo al datore di lavoro una responsabilità penale di posizione tale da eludere l'accertamento della prevedibilità dell'evento - imprescindibile nell'ambito dei reati colposi - e da sconfinare, in modo inaccettabile, nella responsabilità oggettiva».

La responsabilità "automatica" del datore di lavoro

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Sicurezza24", 16 maggio 2019)

L'incessante processo produttivo di norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ha apportato profonde modifiche al contenuto specifico dell'obbligazione di sicurezza che, com'è noto, grava sul datore di lavoro secondo quanto stabilisce l'art. 2087 c.c.

17

Invero, il D.Lgs. 81/08, ha "ristrutturato" il modello prevenzionale, ponendo l'accento non solo sul ruolo strategico della vigilanza interna nei luoghi di lavoro, soprattutto attraverso la figura del preposto, ma anche della formazione cosicché nei casi d'infortunio sul lavoro diventa molto più complesso per il datore di lavoro evitare le conseguenti responsabilità rispetto al passato.

Sotto tale profilo è molto significativo il recentissimo intervento dalla S.C. di Cassazione, sez. IV pen., che con la sentenza 8 maggio 2019, n. 19381 (Pres. Piccialli; Rel. Dawan), da un lato ha richiamato i tratti che caratterizzano attualmente la posizione di garanzia del datore di lavoro, mentre dell'altro molto opportunamente ha tenuto a precisare che la titolarità della stessa "(...) non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante".

Il caso

La vicenda affrontata dai Giudici di legittimità riguarda l'infortunio occorso nel 2011 al lavoratore M.R. all'interno di un cantiere; in particolare, il committente, M.C. aveva appaltato lo svolgimento di lavori di fornitura chiavi in mano di un impianto fotovoltaico ad A.F., titolare dell'impresa E., il quale li subappaltava alla S. di A.G. alle cui dipendenze lavorava, in qualità di operaio, M.R.

Da quanto si legge nella sentenza nel corso di una fase della lavorazione questi poggiava erroneamente il piede su un cupolino ondulato, non calpestabile che si rompeva provocandone la caduta da un'altezza di 7 metri, riportando gravi conseguenze traumatiche comportanti un'invalità permanente valutata dall'INAIL in ragione del 40%.

Dell'evento venivano ritenuti inizialmente responsabili sia l'appaltatore che il subappaltatore del reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p.; tuttavia, l'appaltatore chiedeva il giudizio abbreviato e veniva assolto.

Nei confronti, invece, del subappaltatore - datore di lavoro dell'infortunato la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia di condanna del Tribunale di Verona, infliggendo la pena di mesi 10 di reclusione e il risarcimento del danno alla parte civile, da liquidarsi in altra sede, disponendo in favore di questa una provvisoria di euro 150.000,00.

All'imputato è stata ascritta la colpa generica e quella specifica per la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro in quanto, nel corso dei lavori d'installazione e fissaggio staffe e di supporti metallici per pannelli fotovoltaici su tetto di capannone ad un'altezza di circa 7 metri, venivano installate al centro delle travi "a Y" che seguivano la curvatura dei cupolini ondulati non calpestabili "in assenza di: validi dispositivi collettivi di protezione anticaduta posizionati sul tetto-passerella; idonei e sicuri sistemi di ancoraggio (linee vita) per i DPI (imbracature) indossati dai lavoratori presenti sul tetto; un reale e specifico DVR relativo alle attività di installazione dell'impianto fotovoltaico tanto dell'impresa appaltatrice che dell'impresa subappaltatrice".

Il datore di lavoro proponeva, così, ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito sotto vari profili; in particolare, ha lamentato il vizio di motivazione con riguardo alla sua ritenuta responsabilità penale, anche per contrasto ed inconciliabilità rispetto ad altre, difformi, decisioni sugli stessi fatti nell'ambito dello stesso procedimento.

Ad avviso del ricorrente "Il coimputato A.F., all'esito di giudizio abbreviato, è stato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, per insussistenza del fatto. In detto provvedimento il Tribunale di Verona afferma che «la condotta del lavoratore M.R., nel svincolare l'ancoraggio d'imbracatura al sistema di trattenuta, risulta del tutto anomala, imprevedibile, eccezionale ed abnorme». A siffatto esito si perveniva per le risultanze in atti, compendiate dalle s.i.t. delle persone poi sentite anche nel dibattimento a carico del A.G. e dalle informazioni, assunte nell'ambito di investigazioni difensive, dal dipendente del A.F., tale T.M., che confermava la versione di M.Z. sulla presenza di tre funi di ancoraggio in loco, sufficienti stante che ogni fune ancorava due persone e i lavoratori, nell'occasione, erano solo cinque".

Punto decisivo, per la difesa dell'imputato, è che da un lato rispetto all'anzidetta sentenza assolutoria la Corte di appello di Venezia ha omesso qualsiasi motivazione, mentre dall'altro la stessa sentenza è "contraddittoria laddove reputa attendibili le affermazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, in quanto coincidenti con la testimonianza del funzionario dello SPISAL e comprovate dalle fotografie da questi scattate in occasione del sopralluogo nell'immediatezza dell'incidente. Portatore di un rilevante interesse economico, il M.R, ha reso in dibattimento dichiarazioni contraddittorie al fine di giustificare l'unico dato certo, emerso sia in fase di indagini che durante l'istruttoria dibattimentale, e cioè il fatto che egli si era volontariamente sganciato dal presidio anticaduta".

Oltre ciò il ricorrente ha fatto anche notare che il dispositivo anticaduta fornito consisteva in un kit

salvavita, utilizzato dalla persona offesa anche nel corso di altre installazione di pannelli solari, risultato conforme anche al vaglio del tecnico SPISAL, oltre al fatto di averlo regolarmente informato e formato in ordine all'impiego di tale presidio di sicurezza.

I Giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso, facendo rilevare in primo luogo che erroneamente la Corte distrettuale non ha dato conto della sentenza del Tribunale di Verona divenuta irrevocabile nel 2014, con cui il coimputato A.F., all'esito di giudizio abbreviato, è stato assolto per insussistenza del fatto.

In detto provvedimento il citato Tribunale "afferma che «la condotta del lavoratore M.R., nel svincolare l'ancoraggio d'imbracatura al sistema di trattenuta, risulta del tutto anomala, imprevedibile, eccezionale ed abnorme» e che le dichiarazioni della persona offesa - parte civile nel presente procedimento - sono smentite dai documenti acquisiti dal tecnico dello SPISAL in occasione del sopralluogo, delle foto contenute nel fascicolo fotografico e dalla dichiarazioni di M.Z. il quale confermava che tutti i lavoratori erano imbragati e assicurati alle funi anticaduta, dichiarando altresì che lo stesso infortunato, con cui lavorava in coppia, in corso d'opera era sempre ancorato e di non essersi accorto del momento in cui lo stesso si era svincolato".

Orbene, sottolinea ancora la S.C. di Cassazione che tra le sentenze divenute irrevocabili che possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esso accertato, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., rientrano anche le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato o di patteggiamento (1).

Condotta anomala e imprevedibile del lavoratore

Circa poi la posizione di garanzia del datore di lavoro i Giudici di legittimità hanno tenuto a precisare che è nota la giurisprudenza in tema di rilevanza della colpa del lavoratore ai fini e per gli effetti di escludere o meno l'addebito di responsabilità a carico del datore di lavoro.

Vale il principio in forza del quale "di norma, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verifica dell'infortunio. Ciò in quanto al datore di lavoro è imposto (anche) di esigere il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore: cosicché il datore di lavoro è "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore. Per l'effetto, la colpa del datore di lavoro non è esclusa da quella del lavoratore e l'evento dannoso è imputato al datore di lavoro, in forza della posizione di garanzia di cui ex lege è onerato, sulla base del principio dell'equivalenza delle cause vigente nel sistema penale (art. 41, comma 1, c.p.)".

Per mitigare gli effetti del richiamato principio, vale peraltro il concorrente principio dell'interruzione del nesso causale, esplicitato normativamente dall'art. 41, comma 2, c.p., in forza del quale, facendosi eccezione proprio al concorrente principio dell'equivalenza delle cause, quella

sopravvenuta del tutto eccezionale ed imprevedibile, in alcun modo legata a quelle che l'hanno preceduta, finisce con l'assurgere a causa esclusiva di verifica dell'evento.

Per interrompere il nesso causale occorre, quindi, un comportamento del lavoratore che sia "anomalo" ed "imprevedibile" e, come tale, "inevitabile"; cioè un comportamento che ragionevolmente non può farsi rientrare nell'obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro (2).

Nel caso de quo, quindi, secondo i giudici è stato accertato l'inatteso sganciamento dell'imbracatura che è stata la causa assorbente che ha determinato l'evento lesivo; trattasi "di causa non solo imprevedibile, ma anche inevitabile, giacché il contesto della prestazione del lavoro non poteva certo consentire al titolare della posizione di garanzia una persistente attività di costante verifica dell'utilizzo dello strumentario di sicurezza".

20

Adeguatezza del dispositivo anticaduta, dell'informazione e della formazione

A ciò si aggiunge, sempre secondo i Giudici di legittimità, che la descrizione della vicenda incriminata non consente di apprezzare finanche la "colpa" del datore di lavoro che è pur sempre come ovvio il presupposto dell'addebito, anche nella concorrente presenza della colpa del lavoratore infortunato.

La colpa va accertata, nel senso che va individuata la regola di condotta generica o specifica che si assume violata e, rispetto a tale norma, in ossequio ai principi generali vigenti in materia, va verificata la sussistenza dei presupposti della prevedibilità e della evitabilità del fatto dannoso verificatosi.

Nel caso di specie, invece, non risulta "(...) individuata - né individuabile - una regola cautelare in ipotesi violata che possa ricollegarsi all'evento, essendo stato accertato in sede di merito che il datore di lavoro aveva dotato il lavoratore del necessario presidio di sicurezza e informandolo/formandolo al riguardo in maniera adeguata".

Quindi per la S.C. di Cassazione è stato accertato in sede di merito che l'imputato non solo ha fornito un dispositivo anticaduta adeguato ma, al tempo stesso, ha anche erogato un'adeguata informazione e formazione (cfr. artt. 36, 37, succ., D.Lgs. 81/08).

Esclusione dell'automatica responsabilità del datore di lavoro

Ma, come accennato, la S.C. di Cassazione è andata oltre rammentando che la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola

cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso (3).

Orbene, ad avviso dei Giudici di legittimità nel caso de quo l'iter motivazionale della sentenza oggetto d'impugnazione non si sottrae a critiche, non avendo convenientemente valutato né il contenuto e i limiti della posizione di garante assunta dal A.G. nella sua qualità datoriale, in rapporto alle specificità del caso concreto; né l'ipotizzabile interruzione del nesso causale e la prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento, in relazione alla condotta negligente del lavoratore.

Per tali motivi, pertanto, la S.C. di Cassazione ha, così, annullato la sentenza senza rinvio, dichiarando l'imputato assolto perché il fatto non sussiste.

(1) Cfr. Cass. pen. Sez. I, n. 50706 del 5 giugno 2014.

(2) Cfr. ex multis Cass. pen. Sez. IV, 4 luglio 2003; nonché, Sez. IV, 12 febbraio 2008.

(3) Cfr. Cass. pen. Sez. IV, n. 22837 del 21 aprile 2016; Sez. IV, n. 24462 del 6 maggio 2015.

Niente piano del rischio? Anche il direttore di cantiere è responsabile (con impresa e subappaltatore)

(Massimo Frontera, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano di Edilizia e Territorio", 14 maggio 2019)

Un operaio muore perché - come sarà accertato in seguito - è stato colpito da una benna nel corso di uno scavo di una trincea. La dinamica dell'infortunio mortale viene chiarita solo in un secondo tempo, in quanto l'iniziale versione dei fatti era che l'operaio era caduto nella trincea ed era successivamente stato travolto e seppellito dallo smottamento del terreno.

Tuttavia le due versioni dei fatti, non rilevano per quanto riguarda le misure di prevenzione dei rischi nel cantiere.

Relativamente agli aspetti che attengono alle responsabilità in capo alle imprese, la Corte di Cassazione - (Terza sezione penale) con la sentenza n. 19646/2019 - ha avuto modo di precisare che, nel caso specifico, all'interno del cantiere, dove operavano due imprese, non era stato predisposto «il piano di coordinamento dei lavori in cui rilevare i rischi per la sicurezza dovuti alla contemporanea presenza di due imprese». Inoltre al responsabile del cantiere viene contestato il fatto di non aver fatto «rispettare le prescrizioni del piano di sicurezza dell'appaltatore».

A seguito degli accertamenti i giudici osservano che «premesso che l'infortunio ebbe a verificarsi per l'omessa adozione delle misure antinfortunistiche previste dall'articolo 12 Dpr 164 del 1955, non può sostenersi che il (omissis), quale direttore dei lavori del cantieri, non assumesse una posizione di garanzia rispetto alla sicurezza dei lavoro e non fosse destinatario al pari dell'appaltatore e del subappaltatore, delle norme antinfortunistiche e, in particolare, di quella appena indicata».

La responsabilità penale del direttore di cantiere sulla mancata attuazione delle misure antinfortunistiche viene confermata dalla documentazione ma - affermano i giudici della Cassazione - «in ogni caso, vale il principio dell'effettività delle mansioni e, a dimostrazione che l'incarico svolto dal (omissis) non fosse né saltuario, né occasionale, depono il fatto che egli (...) accorse immediatamente sul luogo dell'infortunio, a riprova che alla qualifica formale corrispondevano i poteri ad essa connessi».

In conclusione, «la responsabilità dell'evento è riconducibile, quindi alle condotte omissive dell'appaltatore, del subappaltatore e anche del direttore del cantiere, per il principio di responsabilità concorsuale, e non alternativa, tra di loro delle diverse posizioni di garanzia».

L'utilizzo del muletto da parte del terzo non autorizzato

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Sicurezza24", 2 maggio 2019)

Un dato significativo che, invero, emerge ormai costantemente dalle statistiche diffuse dall'INAIL nell'ultimo decennio è che una parte molto significativa degli infortuni sul lavoro si registrano nell'ambito degli appalti, ossia quanto in uno stesso "teatro lavorativo" si trovano ad operare lavoratori di diversi datori di lavoro.

24

Indubbiamente l'art. 26 del D.Lgs. 81/08, ha consentito un innalzamento delle tutele poiché ha introdotto un sofisticato modello che provvede alla ripartizione degli obblighi prevenzionali in capo agli "attori" dell'operazione di esternalizzazione che si realizza attraverso il ricorso all'appalto; tuttavia, com'è noto il committente occupa una posizione di garanzia primaria che emerge sotto vari profili come, ad esempio, il dovere di verifica dell'idoneità tecnico – professionale delle imprese appaltatrici, subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, oltre che l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento con tutte le imprese.

Proprio l'operare da parte del personale di diversi datori di lavoro all'interno di uno stesso perimetro aziendale pone indubbiamente molteplici criticità gestionali in quanto il contatto quotidiano determina da un lato dei rischi interferenziali, anche notevoli, mentre dall'altro in non pochi casi da origine anche a delle prassi lavorative scorrette come quella che si rileva nella vicenda affrontata recentemente dalla S.C. di Cassazione, sez. IV pen., con la sentenza 28 marzo 2019, n. 13583 (Pres. Montagni; Rel. Cappello), relativa all'utilizzo di un carrello elevatore da parte di soggetti terzi non autorizzati

Il caso

La vicenda affrontata dai Giudici di legittimità riguarda, infatti, l'infortunio occorso nel 2008 al lavoratore M.F. all'interno di uno stabilimento industriale, che perdeva la vita nell'utilizzare un carrello elevatore appartenente alla I. Soc. coop.; la Corte d'appello di Salerno ha riformato la sentenza con la quale il Tribunale aveva riconosciuto V.P. penalmente responsabile nella qualità di legale rappresentante della predetta I. Soc. coop. del reato di omicidio colposo di cui all'art. 589, c.p., posto in essere ai danni di M.F., dichiarando l'estinzione dello stesso per prescrizione e revocando le statuizioni civili.

In particolare, si era contestato al V.P., a titolo di colpa specifica, di non avere adottato tutte le

cautele necessarie affinché il muletto, nell'occorso utilizzato dalla vittima, autista alle dipendenze della ditta di trasporti M.M. s.a.s., venisse utilizzato da persone idonee e con specifica competenza e neppure vigilato affinché quel mezzo non fosse utilizzato da terzi estranei, ciò anche in violazione degli artt. 70 e 71, comma 8 punto 2/1, e art. 163, comma 3, del D.Lgs. 81/08 (mancata installazione di apposita segnaletica per regolare il traffico e segnalare i pericoli ai conducenti dei mezzi e delle macchine operatrici), al fine di evitare condizioni di pericolo sul luogo di lavoro.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi il Procuratore Generale (PG) presso la Corte d'appello di Salerno e le parti civili; il PG ha lamentato l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per avere la Corte dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione in ipotesi aggravata dalla violazione della normativa antinfortunistica, rispetto alla quale la novella legislativa di cui alla legge n. 251/2005, applicabile al caso di specie, ha previsto il raddoppio del termine.

La difesa delle parti civili ha dedotto, invece, la violazione di legge e vizio della motivazione per avere la Corte escluso l'ipotesi aggravata, e ritenuto di conseguenza l'estinzione del reato per prescrizione, pur emergendo "(...) incontrovertibilmente dalla motivazione della sentenza appellata che il reato era stato commesso in un luogo di lavoro con violazione della normativa a tutela dei lavoratori. Peraltro, il tribunale aveva operato il bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con le aggravanti, l'unica contestata risultando proprio quella derivante dalla violazione della normativa antinfortunistica".

Utilizzo non autorizzato del carrello elevatore lasciato incustodito

La S.C. di Cassazione ha accolto entrambi i ricorsi operando un interessante ragionamento che qui è possibile richiamare nei suoi passaggi più significativi.

In primo luogo, viene precisato che la Corte d'appello ha rilevato che il Tribunale aveva ritenuto che la posizione di garanzia assunta dal V.P., quale legale rappresentante della ditta che si occupava della movimentazione delle merci all'interno dello stabilimento di proprietà della ditta A., nei confronti dei propri dipendenti si estendesse anche alle operazioni di carico e scarico delle merci e, quindi, anche alla vittima, lavoratore alle dipendenze di una ditta diversa, incaricata del trasporto della merce, ma non della sua movimentazione con i carrelli all'interno di quello stabilimento.

Dagli accertamenti è emerso che il M.F., in occasione dell'infortunio, si era posto alla guida di un muletto senza indossare la cintura di sicurezza e senza rispettare le direttive emergenti dal manuale di istruzione dei macchinari e, in particolare, senza rispettare la segnaletica, peraltro assente sui carrelli, approfittando del fatto che i mezzi erano incustoditi.

A fronte di una contestazione con la quale si era espressamente rimproverato al V.P., oltre alla colpa generica, la violazione di specifiche norme contenute nel D.Lgs. 81/08, la Corte d'appello ha,

tuttavia, ritenuto che il capo d'imputazione contemplasse solo una colpa generica "(...) non basata sulla violazione degli obblighi di formazione e informazione in ordine alla pericolosità dei mezzi presenti nell'ambiente di lavoro e che, in ogni caso, detti obblighi gravassero su un altro soggetto, titolare di una ditta diversa da quella di cui il V.P. era legale rappresentante e da quella alle cui dipendenze lavorava la vittima".

La stessa Corte, inoltre, ha poi escluso la configurabilità di una posizione di garanzia in capo all'imputato, sull'assunto che la vittima era un terzo qualificato, ben consapevole dei suoi compiti e che avrebbe dovuto limitarsi al trasporto, e non anche allo scarico delle merci.

Rileva, però, la S.C. di Cassazione che la Corte d'appello ha ammesso che in concreto la vittima aveva utilizzato i carrelli elevatori in modo improprio e senza autorizzazione e adeguata formazione e che ciò costituiva "(...) circostanza prevedibile da parte del V.P., ma ha contestualmente precisato che egli non aveva alcun obbligo nei confronti del M.F., siccome dipendente di un'altra ditta, con la quale non vi era alcun rapporto di lavoro, il compito della ditta del V.P. essendo limitato alla movimentazione dei carrelli all'interno dello stabilimento della ditta A".

Responsabilità del datore del datore per l'infornio del terzo estraneo

La sentenza impugnata è, quindi, secondo i Giudici di legittimità viziata in quanto le denunciate violazioni di legge dei ricorrenti sono state ritenute come esistenti; per altro, sempre ad avviso della S.C. di Cassazione, la motivazione è inficiata anche da insanabili contraddizioni e manifeste illogicità, riscontrabili pur a fronte della sostanziale stringatezza dell'apparato argomentativo.

Nel caso de quo sebbene la cornice normativa nella quale andava inquadrata la vicenda fosse valutabile alla stregua di una situazione di sostanziale coesistenza di più organizzazioni lavorative nel medesimo contesto (impresa industriale committente, appaltatore incaricato della movimentazione delle merci e ditta di trasporti) e, quindi, del rischio interferenziale che ne conseguiva, deve prendersi atto che, in base alla contestazione d'accusa "(...) al V.P. è stato contestato, in via generica, di avere omesso di adottare misure atte a scongiurare un utilizzo improprio (tale perché effettuato da soggetti non qualificati) dei carrelli elevatori e di vigilare affinché ciò non avvenisse, ma anche di avere violato le regole che impongono l'adozione di particolari cautele nell'uso delle attrezzature da lavoro e di apposita segnaletica nei luoghi in cui detti mezzi vengono impiegati".

Osservano, quindi, i Giudici di legittimità che si tratta allora di capire se tali obblighi fossero diretti alla salvaguardia della sicurezza del solo personale autorizzato a utilizzare quelle attrezzature all'interno dello stabilimento o se essi si riferiscano anche alla sicurezza di tutti coloro che vi si trovino impegnati in attività lavorativa, ancorché terzi estranei all'organizzazione facente capo al V.P.

Sotto tale profilo viene, quindi, richiamato il principio, già enunciato in precedenza dalla stessa S.C., in base al quale il datore di lavoro che, con una propria condotta, abbia determinato l'insorgere di una fonte di pericolo, è titolare di una posizione di garanzia inerente ai danni provocati non soltanto ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali (1).

Lavoro svolto per amicizia o riconoscenza

Precisa ancora la S.C. di Cassazione che la configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l'attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di "lavoro" (2).

Tale principio è stato anche successivamente ribadito, precisandosi che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa.

Presenza dell'estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro

Ne consegue che, ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi antinfortunistici e si verificano a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, c.p., nonché la perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c., c.p. "(...) è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi" (3).

Per la S.C., invece, la Corte d'appello di Salerno si è limitata ad affermare l'insussistenza dell'aggravante contestata, escludendo inoltre la posizione di garanzia del V.P. solo in virtù della estraneità del M.F. alla organizzazione lavorativa facente capo al primo.

Per tali ragioni i Giudici di legittimità nell'accogliere, come detto, i ricorsi del PG e delle parti civili ha disposto l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello di Napoli "(...) perché si proceda all'esame dei motivi d'appello rassegnati dall'imputato, esclusa la causa estintiva ritenuta in sentenza".

(1) Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991.

(2) Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 16 gennaio 2008, n. 7730.

(3) Cfr. Cass. pen. sez. 4, 17 aprile 2012, n. 23147 e 27 novembre 2013, n. 2343.

Nuovo standard antincendio per progettare le attività produttive

(Mario Abate, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano di Edilizia e Territorio", 29 maggio 2019)

In 47 casi dal 21 ottobre diventa obbligatorio usare il Codice di prevenzione. Restano discipline speciali per gli alberghi, le scuole, gli uffici e le autorimesse

29

Dal 21 ottobre l'applicazione del Codice della prevenzione incendi diventa obbligatoria per progettazione, realizzazione ed esercizio di attività (47 per la precisione) sottoposte ai controlli dei Vigili del fuoco, come laboratori di saldatura, stabilimenti dove si lavorano sostanze instabili, zuccherifici e pastifici, depositi di carta. E, ancora, impianti per la produzione di fibre tessili, fabbriche di arredi e capannoni che contengono materie plastiche.

Il Codice, emanato attraverso il Dm 3 agosto 2015, è stato infatti modificato da un decreto (Dm 12 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 95) che entrerà in vigore proprio a partire dal 21 ottobre. Non solo. In alcuni casi, come scuole o alberghi, potrà essere usato in maniera facoltativa. Diventa, insomma, lo standard di riferimento per progettare gli spazi, ad esempio collocando porte o pareti, secondo criteri antincendio univoci e a valenza generale.

Il Codice è un vero e proprio compendio di norme tecniche antincendio, da applicare a quasi tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi - elencate dal Dpr 151/2011 -, che devono per legge produrre la segnalazione certificata d'inizio attività ai fini antincendio (Scia antincendio) presso il comando dei Vigili del fuoco territorialmente competente. Lo stesso Codice può costituire un riferimento utile per la progettazione e la gestione antincendio delle attività non assoggettate ai controlli dei Vigili del fuoco, in quanto non rientranti nei parametri dimensionali previsti dal Dpr 151/2011 o non ricomprese nei limiti del decreto.

Attualmente e fino al 21 ottobre, l'applicazione del Codice è alternativa, per le attività non regolamentate da uno specifico decreto ministeriale, rispetto ai tradizionali criteri antincendio applicabili, fondati sui principi di base della materia (articolo 15, comma 3 del Dlgs 139/2006) e sulla valutazione del rischio, in analogia a quanto indicato dal Dm 10 marzo 1998.

Inoltre, il Codice costituisce riferimento progettuale alternativo anche per alcune attività già regolamentate da uno specifico decreto ministeriale, come alberghi (ad esclusione delle strutture

turistico ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini), scuole (ad esclusione degli asilo nido), uffici ed esercizi commerciali. Dal 21 ottobre il Codice diventa cogente (e non più facoltativo) per nuovi edifici e lavorazioni e la sua applicazione viene ampliata a un numero più esteso di attività (sempre di nuova realizzazione), soggette ai controlli di prevenzione incendi: in tutto 47.

Per gli interventi di modifica o ampliamento, il Codice sarà applicabile solo se le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall'intervento sono compatibili con le prescrizioni del Codice stesso. Diversamente, si continueranno ad applicare le norme vigenti di prevenzione incendi o, per attività non regolamentate da uno specifico decreto ministeriale, i criteri generali di prevenzione incendi desumibili dai principi di base della materia. Rimane salva la possibilità per il titolare dell'attività di attuare, per modifiche e/o ampliamenti, le prescrizioni del Codice su base volontaria.

30

Il Dm 12 aprile 2019 manterrà la possibilità, già ora in essere, di utilizzare in fase di progettazione antincendio (in alternativa al Codice) le norme tradizionali di prevenzione incendi: i decreti ministeriali 9 aprile 1994 e 14 luglio 2015 per gli alberghi, il Dm 26 agosto 1992 per le scuole (con esclusione degli asili nido), il Dm 27 luglio 2010 per le attività commerciali, il Dm 22 febbraio 2006 per gli uffici, il Dm 1° febbraio 1986 per le autorimesse.

I progetti antincendio già approvati dai comandi dei Vigili del fuoco mantengono la loro validità con l'entrata in vigore del decreto. Nessun obbligo di adeguamento deriva dal nuovo decreto per attività, non oggetto di varianti sostanziali, che siano in possesso di certificato di prevenzione incendi o che abbiano già prodotto la Scia antincendio.

Accanto al Codice di prevenzione incendi resta anche la strada delle soluzioni alternative

(Mario Abate, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano di Edilizia e Territorio", 29 maggio 2019)

Un percorso di valutazione delle attività che punta a proteggere da diversi profili di rischio legati agli incendi. 31

Il Dm 3 agosto 2015 (che contiene il nuovo «Codice della prevenzione incendi») si applica, con qualche eccezione, a quasi tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del fuoco, riportate dall'allegato I al Dpr 151/2011 (e può essere utilizzato come riferimento tecnico anche per attività non soggette ai controlli) e ha lo scopo di cristallizzare in un obiettivo metodo progettuale i principi generali della materia previsti dall'articolo 15 del Dlgs 139/2006, allineando il panorama normativo italiano ai principi internazionalmente riconosciuti.

Il Codice contiene un capitolo dove sono riportati principi e metodologie di progettazione antincendio e un'ampia sezione che individua le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali utili a mitigare il rischio: reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell'incendio, rivelazione e allarme, controllo di fumi e calore, operatività antincendio, sicurezza degli impianti.

Il Codice consente un percorso di valutazione delle attività perseguendo l'obiettivo di garantire, in caso di incendio, la vita umana, la tutela dei beni e dell'ambiente. Il progettista attribuisce all'attività esaminata tre profili di rischio, per la vita, per i beni e per l'ambiente, provvedendo a compensare questo rischio con adeguate misure antincendio. Vengono proposti livelli di prestazione crescenti per ogni misura antincendio, in funzione dei livelli di rischio riscontrabili.

Il progettista può adottare le indicazioni del Codice (soluzioni conformi) o può proporre, grazie alla flessibilità consentita dalla norma, soluzioni differenti (cosiddette soluzioni alternative); in tal caso, è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza previsti impiegando metodi alternativi (ricavati da documenti internazionali, da tecnologie di tipo innovativo, oppure dai metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio). Come alternativa, il progettista può chiedere di derogare alle soluzioni conformi, istruendo una procedura di "esame progetto" presso la direzione regionale dei Vigili del fuoco.

Nell'ambito dell'unicità del percorso progettuale che lo caratterizza, il Codice costituisce una norma in continua evoluzione anche per specifiche attività quali uffici, autorimesse, scuole, per le quali fornisce indicazioni progettuali complementari o sostitutive delle «soluzioni conformi».

Il Codice consente di utilizzare le stesse metodologie progettuali per tutte le attività, garantendo maggiore uniformità nella valutazione del rischio e nella progettazione antincendio. In sostanza, l'applicazione del Codice offre maggiore flessibilità rispetto alla progettazione tradizionale, in considerazione delle molteplici soluzioni progettuali disponibili per ogni specifica esigenza.

Servizi ad alta intensità di lavoro, il focus sulla sentenza che rende obbligatoria l'offerta più vantaggiosa

(Roberto Mangani, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Quotidiano di Edilizia e Territorio", 29 maggio 2019)

Così l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risolto il contrasto di sentenze. Nessuna modifica dallo Sblocca-cantieri

Gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera vanno sempre aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche quando abbiano caratteristiche standardizzate. È questo il principio di diritto sancito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 21 maggio 2019 che ha così risolto un contrasto giurisprudenziale sorto in relazione a un'apparente contraddizione esistente tra due disposizioni entrambe contenute all'articolo 95 del D.lgs. 50/2016.

Il fatto

La vicenda su cui l'Adunanza Plenaria è stata chiamata a pronunciarsi ha preso le mosse dall'affidamento di un servizio di vigilanza antincendio. Ai fini dell'aggiudicazione l'ente appaltante aveva fatto ricorso al criterio del prezzo più basso sul presupposto che si trattasse di un servizio standardizzato e facendo quindi riferimento alla previsione del comma 4 dell'articolo 95 che per i servizi aventi tali caratteristiche consente l'utilizzo del suddetto criterio di aggiudicazione.

Il Tar Lombardia non aveva tuttavia condiviso tale scelta e aveva proceduto ad annullare gli atti di gara. Ciò sulla base della considerazione che nel caso di specie dovesse trovare applicazione la disposizione del comma 3 dell'articolo 95, che per i servizi ad alta intensità di manodopera impone il ricorso al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Secondo il giudice amministrativo di primo grado tale obbligo non ammette deroghe, neanche nell'ipotesi in cui il servizio in questione abbia anche caratteristiche standardizzate.

La questione da risolvere

Come si ricava dalla pronuncia del Tar Lombardia la questione da risolvere nasce da un'apparente contrasto tra i commi 3 e 4 dell'articolo 95 del D.lgs. 50. Il primo obbliga all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di affidamento di appalti di servizi ad alta intensità di manodopera; il secondo consente (ma non obbliga) il ricorso al criterio del prezzo più basso per i servizi con caratteristiche standardizzate.

Il contrasto tra le due norme nasce nell'ipotesi, non infrequente, in cui il servizio da affidare abbia entrambe le caratteristiche, cioè sia contemporaneamente ad alta intensità di manodopera e con caratteristiche standardizzate.

Per risolvere la questione l'Adunanza Plenaria parte dalla considerazione che, in termini generali, il D.lgs. 50 contiene una preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al prezzo più basso, privilegiando il primo in quanto consente di tenere in considerazione ai fini dell'aggiudicazione gli elementi qualitativi dell'offerta. In questo contesto la possibilità di ricorrere al prezzo più basso costituisce una deroga al principio generale, circoscritta ad ipotesi predeterminate e che peraltro deve sempre essere accompagnata da un'adeguata motivazione.

Questa scelta del D.lgs. 50 dà coerente attuazione a uno specifico criterio contenuto nella legge delega. Quest'ultima stabiliva infatti in linea generale che il decreto delegato dovesse dare preferenza all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e dovesse nel contempo stabilire i criteri e le soglie di importo per le quali le stazioni appaltanti potevano ricorrere al criterio del prezzo più basso.

Nel contempo un altro criterio prevedeva che per i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica nonché per quelli ad alta intensità di manodopera l'aggiudicazione dovesse essere effettuata esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I menzionati criteri della legge delega, che offrivano un indirizzo chiaro al legislatore delegato, trovavano peraltro un riscontro nella Direttiva Ue 2004/18. Quest'ultima contiene una esplicita disposizione in base alla quale ai singoli legislatori nazionali è attribuita la facoltà di prevedere nelle relative normative di recepimento che gli enti appaltanti non possano usare il criterio del prezzo più basso ovvero lo possano utilizzare solo per determinati tipi di appalto.

Peraltro questa disposizione della Direttiva recepisce a livello normativo un indirizzo contenuto in numerosi documenti promulgati a livello comunitario e in particolare nella Risoluzione del Parlamento europeo immediatamente precedente all'adozione della Direttiva, in cui si è indicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come quello da utilizzare in linea generale nell'affidamento degli appalti, in quanto maggiormente idoneo a portare benefici in termini economici, sociali e ambientali.

In sostanza a livello comunitario – ma anche nei criteri della legge delega – emerge una preferenza per il criterio di aggiudicazione che – diversamente dal prezzo più basso - non è finalizzato unicamente a far conseguire all'ente appaltante risparmi di spesa, ma che valorizza anche aspetti qualitativi dell'offerta in funzione di un miglioramento tecnologico, di un più efficiente utilizzo delle risorse energetiche anche in relazione alla tutela dell'ambiente, nonché della tutela delle condizioni

di sicurezza sul lavoro.

I servizi ad alta intensità di manodopera. E' in questo contesto che va analizzata la questione specifica relativa al criterio di aggiudicazione utilizzabile per l'affidamento dei servizi ad alta intensità di manodopera.

Proprio il rilievo che in questi appalti assume l'impiego di manodopera impone come esigenza primaria quella di tutelare le condizioni di lavoro. E per il soddisfacimento di questa esigenza vi è la necessità di assicurare che la competizione tra i concorrenti non sia incentrata sul solo elemento prezzo, che rischia di portare a ribassi eccessivi ottenuti anche attraverso una compressione dei costi tale da agire in negativo sulle condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro e sul costo della manodopera.

D'altronde si tratta di un'esigenza che trova spazio anche nell'ordinamento costituzionale, laddove viene sancito il principio secondo cui l'iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Principio che evidentemente vuole contemperare la libertà di iniziativa economica privata con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Si può quindi ritenere che la scelta del legislatore nazionale, consacrata nel comma 3 dell'articolo 95, volta a imporre per gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera l'utilizzo del criterio di aggiudicazione fondato non sul mero elemento economico bensì sul miglior rapporto qualità prezzo, rappresenti il momento di sintesi delle istanze presenti sia a livello comunitario che costituzionale. Questa conclusione non può subire deroghe per l'ipotesi in cui i servizi ad alta intensità di manodopera abbiano carattere standardizzato. In questo senso il conflitto apparente che si viene a creare tra il comma 3 e il comma 4 dell'articolo 95 va risolto a favore del primo.

Questa conclusione, che si fonda sulle considerazioni sistematiche sopra ricordate, trova un riscontro anche nel fatto che mentre il comma 3 impone un vero e proprio obbligo di utilizzare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa il successivo comma 4 prevede una mera facoltà di ricorrere al criterio del prezzo più basso. E risulta evidente che il riconoscimento di una facoltà - e il conseguente esercizio della stessa - non può rappresentare un modo per sfuggire a un obbligo indicato dal legislatore.

In sostanza il comma 4 non può derogare al comma 3 nella misura in cui esso si limita ad affermare una facoltà di scelta in merito all'utilizzo del prezzo più basso laddove il comma 3 non riconosce alcun margine di apprezzamento discrezionale all'ente appaltante.

Ne consegue che la tesi opposta finirebbe per attribuire al comma 4 una portata eccedente i suoi limiti oggettivi, che peraltro avrebbe l'effetto di derogare a una norma già di per sé derogatoria, quale è quella contenuta nel comma 4. La non applicazione del comma 3 comporterebbe che le esigenze di tutela delle condizioni di lavoro verrebbero ad essere sacrificate a ragioni di natura

tecnica la cui valutazione verrebbe lasciata alla discrezionalità degli enti appaltanti, in contrasto con gli indirizzi affermati in sede europea e presenti anche nel nostro ordinamento costituzionale.

Applicando questi principi al caso di specie la pronuncia dell'Adunanza Plenaria giunge alla conclusione che il servizio di vigilanza antincendio, in quanto connotato dalla presenza di un'alta intensità di manodopera, deve essere obbligatoriamente affidato ricorrendo al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonostante sia caratterizzato anche da una forte standardizzazione delle attività che lo compongono.

Non cambia nulla con il Decreto sblocca cantieri

Il recente Decreto legge 32/2019 ha modificato in parte l'impostazione generale del D.lgs. 50, prevedendo l'utilizzo obbligatorio del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Tuttavia il DL 32 fa esplicitamente salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 95. Ne consegue che gli appalti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera continueranno ad essere affidati necessariamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche se di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Eventi della Fondazione

 **Seminario “Accordo Inail – Utilitalia per la gestione partecipata della salute e sicurezza sul lavoro”**

13 giugno 2019

Bari, c/o INAIL CENTRO DIREZIONE REGIONE PUGLIA

37

 **Seminario “Seconda Consultazione RLS”**

14 giugno 2019

Bari, c/o AMIU PUGLIA

Rassegna di normativa

(G.U. 1 giugno 2019, n. 127)

Sicurezza

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (19A02788)

(G.U. 6 maggio 2019, n. 104)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A02789)

(G.U. 6 maggio 2019, n. 104)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (19A02790)

(G.U. 6 maggio 2019, n. 104)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A03224)

(G.U. 23 maggio 2019 n. 119)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A03225)

(G.U. 23 maggio 2019 n. 119)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A03226)

(G.U. 23 maggio 2019 n. 119)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A03227)

(G.U. 23 maggio 2019 n. 119)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (19A03228)

(G.U. 23 maggio 2019 n. 119)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (19A03229)

(G.U. 23 maggio 2019 n. 119)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A03230)

(G.U. 23 maggio 2019 n. 119)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A03231)

(G.U. 23 maggio 2019 n. 119)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (19A03232)

(G.U. 23 maggio 2019 n. 119)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 gennaio 2019

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014. (19A03348)

(G.U. 24 maggio 2019 n. 120)


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMUNICATO

Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. Proroga dei termini di scadenza.

(19A03358)

(G.U. 29 maggio 2019 n. 125)



GRUPPO **24** ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Direzione Publishing - Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.